



Ambito Territoriale di Campi Salentina

Comprendente i Comuni di Campi Salentina (capofila), Carmiano, Guagnano, Novoli, Salice Salentino, Squinzano, Trepuzzi, Veglie

DISCIPLINARE

CONTRIBUTI FAMIGLIE AFFIDATARIE

ART.1 PRINCIPI E RIFERIMENTI NORMATIVI

L'affidamento familiare si fonda su una visione positiva delle possibilità di cambiamento delle persone e in particolare dei bambini che possono far fronte in maniera positiva a eventi traumatici di varia natura e intensità quando sono sostenuti da una rete sociale all'interno della quale sviluppano relazioni interpersonali significative e di effettivo sostegno alla crescita.

Ogni minore ha diritto di crescere nella propria famiglia, ma qualora ciò non sia possibile l'affido è una forma di accoglienza temporanea nella propria casa e nella propria vita di un bambino o bambina, di un ragazzo o ragazza in difficoltà: è un percorso di aiuto e di sostegno che offre al minore la possibilità di sviluppare le proprie risorse in un ambiente sicuro.

La Regione Puglia con Del.G.R. 220/2020 - Del.G.R. n. 1392/2020 ha previsto il sostegno ai Comuni che hanno investito e continuano ad investire nei percorsi di accoglienza familiare per garantire il diritto dei minori a vivere in una famiglia, qualificando il sistema dei servizi che lavora per la prevenzione dell'istituzionalizzazione, intende altresì consolidare e potenziare le seguenti attività:

- ✚ potenziamento dei percorsi di accoglienza familiare nelle diverse modalità e tipologie (intrafamiliare, etero-familiare, part-time, famiglie di appoggio, affidamento a reti di famiglie, ecc...) secondo il modello di intervento definito dalle linee di indirizzo regionali e nazionali per l'affidamento familiare;
- ✚ sostegno economico alle persone/famiglie affidatarie o accoglienti al fine di sostenerne in modo più efficace il complesso compito educativo.

Tra i riferimenti normativi:

- ✓ Convenzione Internazionale dei diritti del fanciullo, New York, 1989;
- ✓ Legge 184/83 "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori";

- ✓ Legge 149/01 “Diritto del minore ad una famiglia” che ha modificato Legge n. 184/83 nonché il titolo VIII del Libro primo del Codice Civile;
- ✓ Legge 176/91 “ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989 e il 28 agosto 1997”;
- ✓ Legge 285/97 “Disposizioni per la promozione di diritti ed opportunità per l’infanzia e l’adolescenza”;
- ✓ Legge 328/00 “Principi generali del sistema integrato di interventi e Servizi Sociali”
- ✓ Legge Regionale 19/06 e relativo Regolamento di attuazione, R.R. 04/07;
- ✓ “Linee di indirizzo nazionali per l’affidamento familiare” approvate dalla Conferenza unificata Governo-Regioni/Province autonome il 25 ottobre 2012;
- ✓ “Linee guida sull’Affidamento Familiare dei Minori in Puglia” approvate dalla Regione Puglia con DGR n° 494 del 14 aprile 2007.

ART.2 DEFINIZIONE E FINALITÀ DELL’AFFIDAMENTO FAMILIARE

L’Ambito Territoriale di Campi Salentina sostiene e valorizza le disponibilità della comunità cittadina all’accoglienza temporanea dei minori in difficoltà, adeguando e potenziando i propri piani di intervento a favore dei minori e delle loro famiglie in situazione di difficoltà e precarietà sociale, nel rispetto della legge 4 maggio 1983, n. 184, così come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, della Legge 8 novembre 2000, n. 328, e del Piano Sociale di Zona.

L’affidamento familiare è individuato come uno strumento particolarmente importante all’interno dei progetti formulati nei confronti di nuclei che vivono situazioni di difficoltà e che necessitano di un supporto per sé e per i propri figli.

L’affidamento familiare si configura come un intervento temporaneo di protezione del minore e di aiuto alla famiglia d’origine volto all’inserimento in altri nuclei familiari o presso persone singole, anche non appartenenti alla famiglia di origine, in grado di garantire loro il mantenimento, l’educazione e l’istruzione, per un periodo di tempo determinato nella prospettiva del rientro del minore presso la famiglia di origine. L’affidamento familiare è finalizzato alla cura ed al sostegno dei legami familiari e delle funzioni genitoriali, anche attraverso una dovuta protezione sostitutiva, laddove questi legami non garantiscono in modo adeguato i diritti del bambino, attribuendo alle istituzioni, ai cittadini, la capacità di costruire un sistema solidale di reti formali ed informali, professionali ed associazionistiche, che guardi ai bambini ed agli adolescenti come ad un bene comune da salvaguardare e curare.

L’intervento di affido mira a:

1. prevenire ogni forma di emarginazione e promuovere i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
2. offrire protezione e tutela ai minori e sostenere la famiglia biologica;
3. assicurare il mantenimento dei rapporti del minore con la famiglia d'origine, agendo per la rimozione delle difficoltà e degli impedimenti eventualmente esistenti e per il ristabilimento di normali e validi rapporti a meno di diverse prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;
4. favorire la de-istituzionalizzazione ed evitare l'inserimento dei bambini/ragazzi in strutture residenziali;
5. valorizzare l'insieme delle risorse presenti nei territori, promuovere la cultura solidale, sollecitare la corresponsabilità della comunità locale.

L'Ambito, avvalendosi del servizio del "Centro servizi per le famiglie", favorisce le iniziative volte alla sensibilizzazione sul territorio all'accoglienza e alla disponibilità di famiglie e di persone singole interessate all'affidamento.

ART.3 FINALITA' E OBIETTIVI DEL DISCIPLINARE

Il presente documento è finalizzato a disciplinare gli interventi di carattere economico in favore delle famiglie affidatarie, al fine di garantire un "sollievo economico" alle stesse.

Al fine di alleggerire la situazione e aiutare le famiglie affidatarie, gli interventi si sostanziano nell'erogazione di un contributo economico concesso per spese sostenute.

ART. 4 TIPOLOGIE DI AFFIDAMENTO

L'affido, da un punto di vista giuridico, può essere:

- ✓ **consensuale** disposto dal Servizio Sociale con il consenso dei genitori o del genitore esercente la potestà (o del tutore) ed è reso esecutivo dal Giudice tutelare con decreto;
- ✓ **giudiziale** disposto, in caso di mancanza di consenso dei genitori, dal Tribunale dei Minorenni o dal Tribunale Ordinario con atto giudiziario e si rende necessario in situazione di grave pregiudizio per i minori.

Le tipologie di affidamento familiare, al fine di rispondere alle specifiche esigenze del minore e della sua famiglia di origine, possono essere declinate in diverse forme di accoglienza e si articolano in progetti di intervento differenziati:

- ✓ **Affidamento Familiare Intrafamiliare:** per affidamento familiare residenziale intrafamiliare si intende l'accoglienza di un minore da parte di parenti entro il quarto grado,

da attuarsi in caso di gravi difficoltà nella cura e nell'educazione da parte del nucleo di origine tali da rendere necessario l'allontanamento temporaneo del minore;

- ✓ **Affidamento residenziale Etero-familiare:** per affidamento familiare residenziale etero familiare si intende l'accoglienza da parte di una famiglia o persona singola, senza vincoli di parentela, di un minore d'età il cui nucleo d'origine vive una situazione di grave difficoltà, per un periodo definito che preveda la permanenza dello stesso presso l'abitazione degli affidatari ed incontri (o rientri) regolari e periodici con i genitori o con altri parenti, così come definito nel progetto d'affido.

ART.5 LA FAMIGLIA AFFIDATARIA

La famiglia affidataria o l'affidatario rappresentano una risorsa ed un'opportunità per i minori d'età, i loro genitori e per i Servizi: con la loro disponibilità si rende possibile la realizzazione del progetto di affidamento familiare, rispondendo in modo opportuno alle esigenze evolutive dei bambini e dei ragazzi, evitando il ricorso all'istituzionalizzazione degli stessi. Agli affidatari è richiesta una disponibilità affettiva ed emotiva a prendersi cura di un minore per accompagnarlo nel suo percorso di crescita, nel rispetto delle sue caratteristiche personali valorizzandone le risorse e potenzialità.

“L'affidatario deve accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione ed istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli art. 330 e 333 del codice civile o del tutore ed osservando le prescrizioni eventualmente stabilite dall'autorità affidante” (L. 149/2001 art. 5 c.1).

Gli affidatari si impegnano, inoltre, a:

- assicurare la massima discrezione circa la situazione del minore in affido e della famiglia di origine;
- agevolare i contatti tra il minore e i suoi genitori, secondo le indicazioni date dal Servizio Sociale Professionale, e favorirne il reinserimento nella famiglia d'origine;
- assicurare un'attenta osservazione dell'evoluzione della situazione di affido informando il servizio sociale di ogni novità rilevante in conformità alle esigenze specifiche del minore;
- prendere i necessari e urgenti provvedimenti, in caso di pericolo del minore accolto e darne immediata comunicazione al Servizio Sociale;
- provvedere alla cura, al mantenimento, all'educazione, all'istruzione del minore in affido e a comportarsi con lui come se fosse un componente della famiglia nell'interesse del minore;
- partecipare agli incontri di informazione, sostegno psicologico e sociale, formazione e aggiornamento organizzati dagli operatori del Servizio affido in favore delle famiglie affidatarie;

- mantenere sistematico rapporto con gli operatori che seguono l'affido, informandoli di ogni difficoltà di eventuali problemi di salute del minore e fornendo tutte le notizie utili a concordare le scelte da praticare per la buona riuscita dell'affidamento;
- rispettare la durata dell'affidamento familiare;
- accettare l'incompatibilità dell'affidamento con le prospettive di adozione del minore affidato in coerenza con la temporaneità dell'affido stesso;
- non chiedere alla famiglia d'origine e/o a terzi alcun contributo nelle spese di mantenimento del minore;
- collaborare alle verifiche periodiche, anche domiciliari, da parte degli operatori interessati.

Per quanto riguarda i diritti relativi agli assegni familiari, prestazioni previdenziali, astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro, permessi per malattia ecc. si rimanda a quanto previsto dalla normativa in vigore.

ART. 6 SOSTEGNO ECONOMICO

Al fine di riconoscere la cura e l'impegno quotidiano assicurato al minore e "rimuovere" eventuali impedimenti che dovessero ostacolare famiglie e persone disponibili ed idonee ad impegnarsi nell'affidamento, alla famiglia affidataria viene erogato, indipendentemente dal reddito, e nei limiti della disponibilità delle risorse finanziarie previste nel Piano Sociale di Zona, a valere su fondi di Ambito e Regionali, un contributo economico mensile.

Il contributo mensile consiste in € 250,00 per il minore in affidamento; qualora al medesimo nucleo familiare sono affidati più minori, si prevede un contributo pari a € 150,00 dal secondo minore.

ART.7 REQUISITI DI ACCESSO E CONTRIBUTO MENSILE

L'erogazione di un contributo mensile rappresentano il riconoscimento concreto del grande valore sociale dell'affidamento e della sua natura di servizio pubblico. Il contributo in favore delle famiglie affidatarie è a carico dell'Ambito e viene attivato, nei limiti delle disponibilità finanziarie rese disponibili per l'intervento nel Piano Sociale di Zona vigente.

Sono destinatari della misura le famiglie che hanno in affidamento uno o più minori residenti nell'Ambito di Campi Salentina e/o i cui genitori sono residenti nell'Ambito al momento dell'emanazione del provvedimento di affidamento familiare da parte dell'autorità giudiziaria.

L'affidamento preadottivo (istituto normato dal Capo III della legge 149/2001) non rientra nella disciplina dell'affidamento e pertanto non è contemplato il contributo economico a favore della

famiglia. Qualora un affidamento in corso si tramuti in affidamento preadottivo con provvedimento dell'autorità giudiziaria, il contributo per l'affidamento decade a seguito dell'emanazione del decreto di affido preadottivo, pena la restituzione delle somme indebitamente percepite.

Il contributo decade, altresì, in caso di:

- revoca dell'affidamento da parte delle autorità che lo hanno emesso o comunque quando si giunge alla scadenza indicata dallo stesso provvedimento, fatte salve le proroghe in caso di vacatio di provvedimenti dell'autorità competente;
- inserimento del minore presso strutture residenziali di qualsiasi tipo con retta a carico di Enti pubblici;
- rientro presso la famiglia d'origine;
- al compimento della maggiore età dell'affidato, ovvero fino al compimento del 21esimo anno di età se frequentate un regolare corso di studio (completamento dell'istruzione superiore secondaria, iscrizione ad un corso Universitario ecc.);
- nei casi di incapacità della famiglia affidataria/persona singola di adempiere al proprio compito e conseguente segnalazione all'autorità giudiziaria minorile.

L'intervento economico riconosciuto per l'affidamento di minori prescinde dalla situazione reddituale e patrimoniale della famiglia affidataria

ART. 8 PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO

Il contributo economico mensile a favore delle famiglie affidatarie non è una prestazione erogata d'ufficio ma a domanda di parte ed è corrisposto con cadenza trimestrale a partire dalla data di presentazione della domanda di accesso alla misura.

La richiesta, può essere inoltrata a seguito dell'emanazione del provvedimento giudiziario e va redatta su apposito modulo predisposto dall'Ufficio di Piano, corredata dalla copia della carta d'identità del richiedente.

Il Servizio Sociale Professionale accoglierà l'istanza formulata dalle famiglie affidatarie, redatta su apposito modulo (All. A) a cui dovrà essere allegato:

- Provvedimento del Tribunale per i Minorenni o del Tribunale Ordinario;
- Relazione sociale circa l'andamento del percorso di affido e situazione esistenziale del/dei minore/i.

In seguito sarà cura del S.S.P. consegnare la richiesta (in originale) formulata dalla famiglia affidataria, debitamente protocollata all'Ufficio di Piano, il quale procederà con successiva adozione del provvedimento di concessione e liquidazione del contributo.

Sarà cura del S.S.P inviare all'Ufficio di Piano con cadenza trimestrale relazione sintetica di aggiornamento sulla situazione esistenziale del minore affidato e comunicare tempestivamente ogni variazione relativa ai requisiti di accesso al contributo, pena la revoca della misura.

In caso di rinuncia al contributo la famiglia affidataria deve sottoscrivere apposita dichiarazione.

ART. 9 ENTRATA IN VIGORE E RINVIO

Il presente Disciplinare entra in vigore, a seguito di adozione dello stesso con Delibera di Coordinamento Istituzionale n. 4 del 10.01.2024 e successiva presa d'atto da parte della Giunta del Comune capofila con Delibera n. 5 del 12.01.2024.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Disciplinare, si fa rinvio alle disposizioni legislative e regolamenti applicabili, nonché alle:

- ✓ “Linee di indirizzo nazionali per l'affidamento familiare” approvate dalla Conferenza unificata Governo-Regioni/Province autonome il 25 ottobre 2012;
- ✓ “Linee guida sull’Affidamento Familiare dei Minori” approvate dalla Regione Puglia con DGR n° 494 del 14 aprile 2007.